



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cdlnd.rossano@figc.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 12 del 09 Novembre 2017

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TESSERE DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i dirigenti da inserire nella distinta di gara di apposita tessera per Dirigente Accompagnatori Ufficiale.

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it.

Per come più volte ribadito *'ingresso in campo'* dei dirigenti ufficiali è consentito solo attraverso l'esibizione della suddette tessere. Caso contrario il direttore di gara potrebbe non consentire la presenza in campo del dirigente (con qualsiasi mansione assunta: massaggiatore, dirigente accompagnatore, allenatore ecc.)

Non ottemperando a quanto sopra il Giudice Sportivo Territoriale potrebbe adottare i consequenziali provvedimenti disciplinari.

TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i propri calciatori da inserire nella distinta di gara di apposita tessera di riconoscimento.

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it.

Onde evitare eventuali i consequenziali provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, si invitato le società a regolarizzare nel più breve tempo possibile.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 08.11.2017, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DELIBERE

GARA DEL 29/10/2017 CROPALATI - BISIGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 11 del 02/11/2017;

letto il reclamo della società Bisignano, con il quale ha chiesto l'irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la revoca del provvedimento di espulsione per una gara effettiva a carico del calciatore MICIELI Gianpaolo, poiché al 13' del secondo tempo, durante una azione di gioco in attacco, il predetto calciatore veniva espulso dal campo dopo essere stato spintonato alle spalle da un avversario e aver toccato accidentalmente il pallone con la mano;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che al 6' del secondo tempo, il Direttore di Gara, adottava nei confronti del calciatore MICIELI Gianpaolo il provvedimento di espulsione poiché "colpiva volontariamente il pallone con la mano segnando una rete nel tentativo di trarmi in inganno";

il reclamo della società Bisignano va respinto con riferimento all'irrogarsi della punizione sportiva della perdita della gara Cropalati - Bisignano del 29/10/2017, non avendo la società Cropalati commesso alcuna violazione prevista dall'art. 17 del C.G.S.;

va dichiarato, altresì, inammissibile avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore MICIELI Gianpaolo non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S..

Considerato tuttavia - ferma restando l'intenzionalità del gesto da parte del calciatore - che la regola 12 comma 3 del Regolamento del giuoco del calcio prevede che "*un calciatore che tocca intenzionalmente il pallone con la mano nel tentativo (indipendentemente che abbia successo o no) di segnare una rete o nel tentativo senza successo di evitare la segnatura di una rete*" deve essere punito con il provvedimento di ammonizione per comportamento antisportivo;

che con la motivazione riportata nel referto di gara, il Direttore di Gara, ha sostanzialmente confermato la erroneità del provvedimento assunto;

che il Regolamento del giuoco del calcio non contempla il provvedimento di espulsione a carico di calciatori in nessuno dei casi assimilabili a quello di specie;

che l'espulsione dal campo del calciatore MICIELI Gianpaolo, ha costretto la società Bisignano a disputare la quasi totalità del secondo tempo in inferiorità numerica, causando un grave pregiudizio alla corretta prosecuzione della gara;

che peraltro, il goal che ha deciso la gara, è stato realizzato successivamente alla erronea espulsione compromettendo il paritetico sviluppo della gara, concretizzando lo svantaggio della società reclamante.

Atteso che l'errore ha effettivamente influenzato il regolare svolgimento della gara

delibera di

- Disporre la ripetizione della gara Cropalati – Bisignano;
- Rimettere gli atti all'ufficio segreteria della Delegazione Distrettuale di Rossano in ordine alla ripetizione della gara;
- Accreditare sul conto della società reclamante la tassa reclamo versata.

Errata corrige

GARA DEL 29/10/2017 CROPALATI - BISIGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale rilevato che, nel Comunicato Ufficiale n° 11 del 02/11/2017, è apparsa la squalifica "a carico di calciatori espulsi dal campo – squalifica per una gara effettiva – a carico del calciatore RUSSO Francesco Marcello (Cropalati);

rilevato che, con apposito supplemento pervenuto in data 03/11/2017, il Direttore di Gara ha precisato di non avere espulso dal campo il calciatore n. 5 RUSSO Francesco Marcello (Cropalati) nel corso della gara in epigrafe, bensì il calciatore n. 4 CHIMENTI Pasquale (Cropalati);

accertato, pertanto, che la sanzione di squalifica per una gara effettiva a carico del calciatore RUSSO Francesco Marcello deve essere revocata;

delibera di

- revocare la squalifica per una gara effettiva a carico del calciatore RUSSO Francesco Marcello;
- comminare la squalifica per per una gara effettiva al calciatore CHIMENTI Pasquale.

GARE DEL 5/11/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

CERZETO K91

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

CITTA DI MONTALTO UFFUGO

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

CROPALATI A.S.D.

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

LAUROPOLI

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

NEW ACADEMY SG

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

ORIOLO

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

SOFIOTA

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

THEMESEN

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciati dal Comitato Regionale Calabria.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA. FINO AL 16/11/2017**

GAMMUTO ANTONIO (THEMESEN)

Per abbandono, senza motivo, della propria area tecnica.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 30/11/2017**

BRANCACCIO MARIO (ORIOLO)

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo, nei confronti dell'arbitro, durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CELESTINO MATTIA (CERZETO K91)

DEFAZIO NICOLAS

(NUOVA
POL.SANDEMETRESE 09)

LIGUORI PIETRO

(NUOVA
POL.SANDEMETRESE 09)

IACOI ANDREA GIUSEPPE (THEMESEN)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**GARE DEL 4/11/2017****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FORTINO FRANCESCO (LA SPORTIVA CARIATESE)

Espulso al 25' minuto del primo tempo per doppia ammonizione, alla fine del primo tempo, mentre il Direttore di Gara si recava presso il proprio spogliatoio, teneva nei confronti dello stesso comportamento offensivo.

IL SEGRETARIO
Stefano NunnariIL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno